

Presidente. L'onorevole Zucconi propone che l'articolo 4 sia così riformato:

“ Propongo che all'articolo 3 (che è l'antico articolo 4 del Ministero, onorevole Zucconi?)

Zucconi. Sì.

Presidente. ... sia detto: Il primo fondo di dotazione, delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve esser costituito in danaro per la somma che verrà stabilita nei rispettivi statuti. „ Il resto come nel disegno della Commissione.

La Commissione accetta?

Carmine, relatore. La Commissione è spiacente di dover insistere nel non accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi. Al nuovo argomento che egli adduce, cioè, che come nel disegno di legge, all'articolo 18 pei modi d'impiego dei fondi delle Casse si lascia piena libertà ai singoli statuti, lo stesso si potrebbe fare anche per il fondo di dotazione, io devo rispondere che si tratta di due cose ben diverse. Era infatti assai imprudente il dare norme precise per l'impiego dei fondi depositati nelle Casse, norme che dovevano servire per tutte le Casse, poste in condizioni di località e di potenza economica affatto diverse l'una dall'altra, ma riguardo a questo fondo di garanzia, riguardo alla necessità di una massa di rispetto, la quale valga a dare sicurezza ai depositi, evidentemente non vi può esser diversità da un luogo ad un altro.

Il rimettere tutto allo statuto, equivarrebbe a riconoscere che la legge non è necessaria. Se si fa la legge, è naturale che in certi punti d'importanza sostanziale, essa dia delle disposizioni concrete, e sull'argomento che stiamo discutendo pare alla Commissione che ne sia il caso; per cui, ripeto che essa ne è dolente, ma non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Zucconi.

Presidente. L'onorevole ministro?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non l'accetto.

Presidente. Verremo ai voti.

Preveggo la Camera che sono due gli emendamenti proposti all'articolo 4 del progetto ministeriale, ora 3° della Commissione. Uno è degli onorevoli Cambray-Digny, Pelagatti e Guglielmi: Al 6° comma, dopo le parole “ di prelevare alcun interesse „ si propone di aggiungere “ salvo il caso di cui all'articolo 19. „

Questa aggiunta è accettata dal ministro e dalla Commissione...

Zucconi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zucconi. Prevedendo che il mio emendamento non sarà approvato, ne sostituisco un altro che

può valere ad attenuare i danni da me segnalati. Prego la Commissione ed il ministro ad accettare la proposta di una diminuzione del limite di lire 5000, con che lo scopo mio si raggiungerebbe in parte; prego quindi di ridurlo a lire 3000.

Presidente. L'onorevole Zucconi tendeva col suo emendamento a sopprimere le parole che si riferiscono al fondo che si richiede perchè le Casse di risparmio siano istituite.

Ora l'onorevole Zucconi vorrebbe diminuita questa somma da lire 5000, a lire 3000.

Onorevole ministro, accetta quest'ultima proposta dell'onorevole Zucconi?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà, salvo a sentire la Commissione, di aderire all'ultima proposta dell'onorevole Zucconi. Con essa resta fermo il concetto di determinare nella legge questo cardine fondamentale ed organico nella istituzione delle Casse di risparmio, e di fissare il primo fondo di dotazione per garanzia. Non credo valga la pena di intavolare una discussione sul limite di lire 3000 o 5000. Perciò accetto la proposta di lire 3000.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Zucconi?

Carmine, relatore. La Commissione se ne rimette alla Camera.

Presidente. L'onorevole Zucconi propone che nel primo comma dove è detto: “ Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro e per una somma non inferiore alle lire 5000 „ si dica: “ non inferiore alle lire 3000. „

L'onorevole ministro e la Commissione hanno dichiarato di non opporsi.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Zucconi. Chi è d'avviso di approvarlo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dagli onorevoli Pelagatti, Cambray-Digny e Guglielmi, che è la seguente: dopo le parole “ anche dai successivi aumenti del patrimonio è vietato alle persone e agli enti sovradetti di prelevare alcun interesse „ aggiungere: “ salvo il caso di cui all'articolo 19. „

Il Governo e la Commissione accettano questa aggiunta.

La metto a partito

Chi è di avviso di approvarla, è pregato di alzarsi.

(È approvata).